

# REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO SNISV REGIONALI E NAZIONALI

## Partecipazione al Congresso

### Art. 1

Partecipano al Congresso Regionale Snisv, con diritto di voto e di parola, solo i delegati regolarmente iscritti.

### Art. 2

I delegati impossibilitati a partecipare al Congresso possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato della struttura nazionale o regionale eletto nella medesima istanza congressuale, su convalida della Commissione Verifica Poteri.

Nessun delegato può cumulare più di 2 (due) deleghe compresa la propria.

## Commissioni e Uffici del Congresso

### Art. 3

il congresso elegge:

- l'Ufficio di Presidenza
- gli Scrutatori

l'Ufficio di Presidenza ha il compito di:

1. stabilire l'ordinamento dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e delle eventuali Sezioni di lavoro;
2. esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione, nell'ordine del giorno, di punti in esso non compresi;

### Art. 4

il Congresso elegge inoltre le seguenti Commissioni e i rispettivi Presidenti:

1. Commissione per la Verifica dei Poteri ed Elettorale, composta da Presidente e da 2 membri, con il compito di:
  - esaminare e convalidare le deleghe;
  - autorizzare il trasferimento delle deleghe;
  - esaminare e decidere in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale attinenti all'elezione dei delegati;
  - ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione.

Ogni Componente della Commissione Elettorale assume la presidenza di un seggio.

Agli effetti dello svolgimento delle elezioni la Commissione è integrata con due scrutatori per ogni seggio.

La Commissione Elettorale ha inoltre il compito di esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti le votazioni che si svolgeranno durante il Congresso.

2. Commissione per le Mozioni, composta da Presidente e da 2 membri con il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali. La commissione designa un relatore al proprio interno, che riferirà al Congresso.
3. Commissione Statuto, composta dal Presidente e 2 membri, con il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifiche statutarie presentate ai sensi dello Statuto. Le modifiche statutarie proposte direttamente dal Congresso vanno presentate alla Commissione entro le ore 14 dei lavori congressuali. La Commissione ha anche il compito di autorizzare la distribuzione dei documenti e del materiale congressuale.

## **Ordine del giorno**

### Art. 5

il Congresso Regionale avrà il seguente Ordine del Giorno:

- Relazione della Segreteria Regionale.
- votazione delle mozioni specifiche.
- Approvazione del Regolamento.
- Elezione degli Organi Regionali.
- Elezione dei Delegati al Congresso USR FeLSA Regionale e al Congresso dello Snisv Nazionale che si terrà a Firenze il 07 Marzo 2013.

## **Svolgimento**

### Art. 6

I congressisti che intendono prendere la parola nel corso del dibattito in assemblea plenaria, debbono iscriversi alla presidenza, servendosi degli appositi moduli.

I congressisti che si iscrivono a parlare sulla relazione hanno la parola nell'ordine di iscrizione.

Coloro, che chiedono di parlare per mozione d'ordine, hanno immediato diritto di parola alla fine dell'intervento del congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questione in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione.

Sulle pregiudiziali e sulle mozioni hanno diritto di parola un congressista a favore e uno contro, per un massimo di 3 (tre) minuti ciascuno.

### Art. 7

La durata dell'intervento di ogni congressista non può superare i 10 minuti.

Gli interventi possono essere letti o consegnati scritti alla Presidenza.

Gli interventi per la presentazione delle mozioni d'ordine non possono superare i 5 minuti. Gli interventi sulle mozioni d'ordine, limitati ad un congressista che parla a favore e ad uno contro, non possono superare i 3 (tre) minuti.

In caso di proposta di chiusura delle discussioni (iscrizioni a parlare) il Presidente, se necessario, accorda la parola a un congressista a favore e uno contro, per un massimo di tre minuti ciascuno. Approvata la chiusura della discussione, hanno diritto di parola solo i congressisti già iscritti a parlare.

## **Esame e approvazione delle proposte di mozioni e di ordini del giorno**

### Art. 8

Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dalla apposita Commissione possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono, altresì, essere presentati ordini del giorno.

Per la discussione e l'approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini del giorno, la procedura da osservare è quella dei successivi articoli.

### Art. 9

Gli emendamenti alle mozioni presentate all'apposita Commissione, le mozioni alternative e gli

emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi possono essere presentati solo in forma scritta.

#### Art. 10

La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni presentate dall'apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno deve avvenire entro l'orario stabilito dal Congresso nelle mani del Presidente della Commissione Mozioni, o di un suo incaricato, che ne darà attestazione scritta ai presentatori.

Sugli emendamenti non accolti la Commissione Mozioni riferirà al Congresso le relative motivazioni.

#### Art.11

Sugli emendamenti, che non sono stati accolti dalla Commissione per le Mozioni, e che vengono confermati dai proponenti, viene adottata la seguente procedura:

- viene data parola al delegato, o a uno dei delegati, in caso di sottoscrizioni plurime, per illustrazione dell'emendamento; la durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di cinque minuti;
- possono intervenire un delegato che parla a favore e uno contro, per un tempo non superiore a tre minuti ciascuno.

Sugli emendamenti unificati in un unico testo, i delegati proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di confermare gli emendamenti originari.

In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti, di cui al paragrafo precedente.

#### Art. 12

Al termine dell'esame e della votazione degli emendamenti alle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.

#### Art. 13

La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative, che le sono pervenuti.

Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presentatori, che prende la parola per un tempo massimo, rispettivamente, di 5 e di 10 minuti.

#### Art. 14

La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti, di cui agli articoli precedenti, viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

#### Art. 15

Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti. La procedura di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento viene adottata anche per l'approvazione degli ordini del giorno.

#### Art. 16

La distribuzione dei documenti, mozioni, ordini del giorno e di ogni altro materiale può avvenire solo dopo il visto della Commissione Statuto e Regolamento.

## **Sistemi di votazione – Dichiarazione di voto**

art. 17

Le votazioni avvengono:

- per alzata di mano;
- per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 20% dei delegati accreditati;
- a scrutinio segreto per l'elezione degli Organi Regionali dei delegati al Congresso Nazionale e dei delegati al Congresso della USR FeLSA.
- Così suddivisi:
  - n° 1 delegato al Congresso Regionale FeLSA USR ogni 50 iscritti.
  - n°1 delegato al Congresso Nazionale Snisv ogni 25 iscritti

Art. 18

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3(tre) minuti.

Art. 19

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, i delegati votano “procapite” e non secondo i voti rappresentati.

Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegato partecipa alle votazioni in base al numero degli iscritti che rappresenta al Congresso.

Art. 20

L'attribuzione dei voti ai delegati si effettua sulla base di quanto stabilito dall'art 6 del Regolamento per l'elezione dei delegati.

Art. 21

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili le norme del Regolamento congressuale della FeLSA Nazionale.